



CITTÀ DI MARCON
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO, OSPITALITÀ E SOLIDARIETÀ FAMILIARE

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di Affidamento, Ospitalità e Solidarietà familiare, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia, nel rispetto del seguente quadro normativo:

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2000/C 364/01;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 484;
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176;
- R.D 16 marzo 1942, n. 262, "*Approvazione del testo del Codice Civile*" e ss.mm.ii.;
- D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*";
- L. 4 maggio 1983, n. 184, "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*" e ss.mm.ii., in particolare la L. 28 marzo 2001, n. 149, "*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*" e la L. 19 ottobre 2015, n. 173, "*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*";
- L. 28 agosto 1997, n. 285, "*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18 agosto 1998, n. 286, "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e ss.mm.ii.;
- L. 8 novembre 2000, n. 328, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e successivo D.P.R. 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- L. 26 agosto 2002, n. 189, "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, "*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219*";
- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate in sede di Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012;
- Regolamento Regione del Veneto 17 dicembre 1984, n. 8, "*Determinazione degli standard relativi ai servizi sociali, punti 1,2 e 3 dell'articolo 23 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"*" e, in particolare, l'art. 2, comma 7, ad oggetto "*Condizioni e modalità di sostegno economico alle famiglie affidatari*";
- D.G.R. Veneto del 13 giugno 2006, n. 1855, "*Fondo regionale di intervento per l'Infanzia e l'Adolescenza - Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale*" che ha istituito i Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare ("CASF");

- D.G.R. Veneto 11 marzo 2008, n. 569, di approvazione delle “*Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari. La cura e la segnalazione. La responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Veneto*”;
- D.G.R. Veneto 18 marzo 2008, n. 675, “*Riparto del Fondo Regionale per le Politiche Sociali. Criteri per l’assegnazione quote ai Comuni e alle Aziende ULSS. per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari per il 2008. L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 133*”;
- D.G.R. Veneto 8 agosto 2008, n. 2416, “*Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore*”;
- D.G.R. Veneto 2 dicembre 2008, n. 3791, di approvazione delle “*Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari. L’Affido Familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare*”;
- D.G.R. Veneto 7 luglio 2009, n. 2093, “*Riparto del Fondo regionale per le Politiche Sociali. Criteri per l’assegnazione quote ai Comuni e alle Aziende Ulss per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari per il 2009. L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 133*”;
- D.G.R. Veneto 30 dicembre 2013, n. 2908, “*Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11) - Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie*”, e, in particolare, l’Allegato A.

ART. 2

Finalità e obiettivi

1. L’Affidamento familiare persegue le seguenti finalità:

- a) garantire al minore di età il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176, qualora la sua famiglia d’origine si trovi nella temporanea incapacità e/o impossibilità di prendersene cura e di adempiere adeguatamente ai doveri inerenti l’esercizio della responsabilità genitoriale;
- b) recuperare le competenze della famiglia d’origine al fine di garantire al minore di età ogni possibilità di rientro nella stessa;
- c) qualora dovesse emergere la non possibilità di rientro nella famiglia d’origine, accompagnare il minore di età verso soluzioni adeguate alla sua crescita.

2. L’Ospitalità familiare persegue la finalità di accogliere in famiglia neo-maggiorenni che, finito il percorso in comunità per minori di età, necessitino di un supporto per il raggiungimento di una piena autonomia nella gestione della vita quotidiana ovvero necessitino di un accompagnamento per la realizzazione del Progetto di conseguimento dell’autonomia e/o di sgancio avviato da minorenni.

3. La Solidarietà familiare persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere i minori di età e le loro famiglie che attraversino un momento di temporanea difficoltà nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana;
- b) affiancare le famiglie che attraversino un momento di temporanea fragilità nella realizzazione delle proprie funzioni educative.

4. L’Affidamento, l’Ospitalità e la Solidarietà familiare sono da intendersi anche come azioni di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino o di un ragazzo

momentaneamente privo di un ambiente idoneo e/o di un accompagnamento educativamente adeguato alla sua migliore evoluzione.

ART. 3

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di Affidamento familiare i seguenti soggetti:

- a) minori di età che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, poiché la famiglia d'origine presenta importanti carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale e per i quali, dunque, attestata la situazione di pregiudizio e/o rischio evolutivo, si disponga, all'interno del Progetto Quadro di cura, protezione e tutela (di seguito denominato Progetto Quadro), una separazione temporanea dalla famiglia d'origine;
- b) minori di età che si trovino in situazione di grave pregiudizio e/o pericolo per i quali si decida, ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile e dell'art. 2, co. 3 della L. 184/1983, la separazione urgente dalla famiglia d'origine;
- c) minori di età rintracciati sul territorio privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- d) ragazzi/e oltre il 18° anno di età e, comunque non oltre il 21° anno di età, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l'esperienza, iniziata da minorenni, nella famiglia affidataria.

2. Sono destinatari degli interventi di Ospitalità familiare i seguenti soggetti:

neo-maggiorenni che necessitino di una temporanea accoglienza familiare per conseguire una piena autonomia e/o realizzare il Progetto di sgancio avviato da minorenni.

3. Sono destinatari degli interventi di Solidarietà familiare i seguenti soggetti:

- a) minori di età che, all'interno degli obiettivi del Progetto Quadro, necessitino di essere accompagnati e/o sostenuti educativamente nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana in ambito scolastico, relazionale, culturale, organizzativo (quali, a titolo esemplificativo, sostegno scolastico, accompagnamento a scuola o ad attività extrascolastiche) o per l'accompagnamento all'autonomia;
- b) famiglie con minori di età che stiano attraversando un momento di difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni educative e/o di accudimento primario e che non abbiano una rete parentale o amicale cui fare riferimento.

ART. 4

Soggetti affidatari, ospitali e solidali

1. I soggetti affidatari, ospitali e solidali possono essere famiglie, con figli oppure senza figli, o persone singole, senza limiti di età.

ART. 5

Tipologie di Affidamento, Ospitalità e Solidarietà familiare

1. L'Affidamento familiare può essere definito come segue:

1.1. A seconda del legame di consanguineità fra il minore e gli affidatari, si distingue in:

- a) **affidamento etero-familiare**: si realizza quando il minore di età non abbia legami di parentela con gli affidatari, oppure abbia con essi legami di parentela oltre il IV° grado;
- b) **affidamento intra-familiare**: si realizza quando il minore di età abbia legami di parentela con gli affidatari entro il IV° grado.

Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte del Servizio sociale istituzionalmente competente gli affidamenti intra-familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il IV° grado e non si rilevino elementi di rischio e/o di pregiudizio per il minore di età; in questo caso, il Servizio sociale istituzionalmente competente non è tenuto ad attivare alcuna forma di sostegno.

1.2. A seconda del tipo di provvedimento adottato, si distingue in:

- a) **affidamento consensuale**: quando è disposto dall'Amministrazione Comunale previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero del tutore, sentito il minore di età che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore in relazione alla sua capacità di discernimento. In tal caso, salvo si tratti di affidamento intra-familiare, il provvedimento di affidamento viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- b) **affidamento giudiziale**: quando è disposto in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che si avvale del Servizio sociale istituzionalmente competente per la sua attuazione e vigilanza.

1.3. A seconda delle modalità di realizzazione, si distingue in:

- a) **affidamento residenziale**: quando il minore di età vive stabilmente e per almeno cinque notti alla settimana, con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal Progetto Quadro, con gli affidatari;
- b) **affidamento diurno**: quando il minore di età trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna presso la sua famiglia d'origine. Si distingue, agli effetti di cui al successivo art. 11, tra affidamenti diurni che abbiano una durata media settimanale di almeno 15 ore, di almeno 25 ore e di almeno 40 ore;
- c) **affidamento parziale**: quando il minore di età trascorre solo parte della settimana con gli affidatari. Si distingue, agli effetti di cui al successivo art. 11, tra affidamenti parziali che prevedono una permanenza media del minore presso gli affidatari da almeno due notti a quattro notti nell'arco di una settimana e affidamenti che prevedono permanenze inferiori;
- d) **affidamento di emergenza/ponte**: quando il minore di età viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre il Progetto Quadro.

2. L'Ospitalità familiare è sempre consensuale tra il neo-maggiorenne e i soggetti ospitali, previo Patto di accoglienza sottoscritto dalle parti su proposta del Servizio sociale istituzionalmente competente.

3. La Solidarietà familiare è sempre consensuale tra la famiglia di origine e i soggetti solidali, previo Patto di corresponsabilità sottoscritto dalle parti su proposta del Servizio sociale istituzionalmente competente.

ART. 6

Durata dell'Affidamento, dell'Ospitalità e della Solidarietà familiare

1. L'Affidamento familiare ha una durata massima di 24 mesi. Eventuali proroghe sono ammesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nel caso in cui la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore di età, su provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente.

2. Per i minori di età che al compimento del 18° anno si trovino in Affidamento etero-familiare, o anche intra-familiare su disposizione dell'Autorità giudiziaria, per i quali il Progetto Quadro non si possa ritenere concluso, è possibile per il Servizio sociale istituzionalmente competente, acquisito il consenso del ragazzo, chiedere all'Autorità giudiziaria il prosieguo dell'affidamento per un periodo di tempo che dovrà essere definito ed indicato nella stessa proposta di prosecuzione e comunque non esteso oltre il compimento del 21° anno di età.

3. L'Ospitalità familiare è temporanea in riferimento a quanto previsto nel Progetto di conseguimento dell'autonomia e/o di sgancio.

4. La Solidarietà familiare è temporanea e varia a seconda del bisogno del minore di età e/o della famiglia per cui è stata attivata nell'ambito del Progetto Quadro. Può essere attivata per qualche ora nel corso della settimana e/o per brevi periodi di tempo.

ART. 7

Funzioni e compiti del servizio sociale istituzionalmente competente

1. Nei casi di Affidamento familiare, i compiti del Servizio sociale istituzionalmente competente sono i seguenti:

a) predisporre e attuare il Progetto Quadro; nei casi che presentino un bisogno sociosanitario integrato e complesso, sulla base dei vigenti accordi con l'Azienda Ulss competente, il Progetto Quadro del minore va co-costruito e attuato all'interno del gruppo interistituzionale Comune di Marcon – Azienda Ulss;

b) a fronte della decisione, assunta all'interno del Progetto Quadro, di allontanare temporaneamente il minore di età dalla famiglia d'origine e di avvalersi dello strumento dell'affidamento familiare, effettuare:

- una valutazione riguardo alla possibilità per il minore di età di fruire al meglio dell'inserimento temporaneo presso i soggetti affidatari, anche in collaborazione con i servizi dell'Azienda Ulss competente nel caso di Progetti Quadro che necessitino di interventi integrati a livello socio-sanitario;
- una valutazione rispetto al recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine;

c) predisporre un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni di recupero delle capacità genitoriali, così da favorire il miglior livello possibile di riunificazione familiare;

d) assicurare, nei termini previsti dagli obiettivi del Progetto Quadro, il mantenimento dei rapporti del minore di età con la famiglia d'origine;

e) fare richiesta al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (di seguito denominato CASF) di risorsa familiare compilando apposita scheda, predisposta da quest'ultimo, per accedere alla Banca dati delle persone disponibili e/o attive;

f) collaborare con il CASF per individuare, tra le varie persone disponibili presenti nella suddetta Banca dati, gli affidatari ritenuti adeguati ai bisogni del minore di età;

g) valutare, in caso di affidamento intra-familiare, l'adeguatezza dei parenti indicati, anche in collaborazione con il CASF, laddove ritenuto necessario o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;

h) comunicare al CASF, qualora si sia collocato un minore di età in ambito intra-familiare senza ricorrere alla valutazione del CASF stesso, l'avvenuto affidamento;

- i) predisporre, in collaborazione con il CASF, con gli affidatari e, se possibile, con la famiglia d'origine, il Progetto Educativo Individuale (di seguito denominato "PEI") che costituisce parte integrante del Progetto Quadro;
- j) monitorare periodicamente l'andamento del Progetto Quadro e, quindi, l'intervento di Affidamento familiare, in relazione agli obiettivi previsti nel Progetto stesso e nel PEI, in collaborazione con il CASF, con gli altri Servizi coinvolti nel gruppo di lavoro che gestisce il Progetto Quadro, con gli affidatari e, se possibile, con la famiglia d'origine;
- k) erogare, se dovuto e secondo quanto previsto dal successivo art. 11, il contributo economico, a sostegno del minore in Affidamento familiare e unitamente assicurare, se necessario, il supporto all'affidatario nelle procedure istituzionali e/o burocratiche relative ai rapporti con l'Istituzione scolastica e l'Autorità sanitaria;
- l) sensibilizzare la cittadinanza a livello locale sul tema dell'Affidamento familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso modalità diverse, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini;
- m) fornire al CASF le informazioni necessarie per la compilazione delle Schede Regionali semestrali e/o altri documenti necessari ad accedere ai finanziamenti regionali e/o statali;
- n) attivare l'assicurazione garantita al minore di età, ai sensi del successivo art. 12.

2. Nei casi di Ospitalità familiare i compiti del Servizio sociale istituzionalmente competente sono i seguenti:

- a) predisporre e attuare, con il neo-maggiorenne e con i soggetti ospitali, il Progetto di conseguimento dell'autonomia e/o di sgancio, e realizzare il monitoraggio dell'andamento dell'intervento di ospitalità in relazione agli obiettivi previsti;
- b) predisporre, con il neo-maggiorenne e con i soggetti ospitali, il Patto di accoglienza da far sottoscrivere alle parti;
- c) comunicare al CASF l'avvio del progetto di ospitalità;
- d) sensibilizzare la cittadinanza a livello locale sul tema dell'Ospitalità familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso modalità diverse, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini.

3. Nei casi di Solidarietà familiare i compiti del Servizio sociale istituzionalmente competente sono i seguenti:

- a) predisporre e attuare il Progetto Quadro e realizzare, in collaborazione con il CASF, con i soggetti solidali e con la famiglia d'origine, il monitoraggio dell'andamento dell'intervento di solidarietà in relazione agli obiettivi previsti nel Progetto stesso;
- b) fare richiesta al CASF di persona solidale compilando la scheda predisposta per accedere alla Banca dati delle persone disponibili e/o attive;
- c) predisporre, in collaborazione con il CASF, con i soggetti solidali e con la famiglia d'origine, il Patto di corresponsabilità da far sottoscrivere alle parti;
- d) attivare l'assicurazione garantita al minore di età, ai sensi del successivo art. 12;
- f) sensibilizzare la cittadinanza a livello locale sul tema della Solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso modalità diverse, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini.

ART. 8

Funzioni e compiti del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare

1. I compiti del CASF sono i seguenti:

- a) progettare e realizzare iniziative cittadine atte a promuovere nella comunità sociale una cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso diverse modalità, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini;
 - b) progettare e organizzare percorsi di formazione gruppale per le famiglie ed i singoli che esprimano un interesse alla tematica dell'Affidamento, dell'Ospitalità e della Solidarietà familiare;
 - c) realizzare percorsi di conoscenza e valutazione delle famiglie e dei singoli disponibili all'Affidamento, all'Ospitalità e alla Solidarietà familiare;
 - d) organizzare e gestire la Banca dati dei minori di età in Affidamento, dei neo-maggioresni in Ospitalità e dei minori di età in Solidarietà familiare, oltre che la Banca dati delle persone idonee all'Affidamento familiare e disponibili all'Ospitalità e alla Solidarietà familiare, e delle persone con Affidamento familiare, Ospitalità familiare ovvero Solidarietà familiare in atto. Banche dati necessarie sia per la gestione operativa dell'intervento che per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i diversi organismi del Comune di Venezia e/o di altre Amministrazioni;
 - e) individuare, avvalendosi anche della collaborazione del Servizio sociale istituzionalmente competente, i soggetti affidatari, ospitali o solidali ritenuti adeguati e successivamente collaborare alla realizzazione dell'abbinamento tra famiglia e minore di età o neo-maggioresne;
 - f) garantire una formazione permanente e il sostegno psico-socio-educativo individualizzato e gruppale agli affidatari, sia etero-familiari che intra-familiari, ospitali e solidali, al fine di contribuire al positivo esito dell'intervento di Affidamento, di Ospitalità o di Solidarietà familiare;
2. Con specifico riferimento all'Affidamento familiare, i compiti del CASF sono, inoltre, i seguenti:
- a) collaborare con il Servizio sociale istituzionalmente competente per la valutazione dei parenti indicati dall'Autorità Giudiziaria nei casi di Affidamento intra-familiare se richiesto da quest'ultima o se ritenuto opportuno;
 - b) collaborare con il Servizio sociale istituzionalmente competente alla predisposizione del PEI e al monitoraggio dello stesso;
 - c) collaborare con il Servizio sociale istituzionalmente competente al monitoraggio dell'intervento di Affidamento familiare all'interno del più complessivo Progetto Quadro;
 - d) compilare le Schede Regionali semestrali e/o altri documenti necessari ad accedere ai finanziamenti regionali e/o statali, e curare l'invio agli organi preposti.
3. Con specifico riferimento all'Ospitalità familiare, i compiti del CASF sono, inoltre, i seguenti:
- a) acquisire dal Servizio sociale istituzionalmente competente le informazioni relative ai progetti di ospitalità avviati, al fine di aggiornare le relative Banche dati;
4. Con specifico riferimento alla Solidarietà familiare i compiti del CASF sono, inoltre, i seguenti:
- a) collaborare, con il Servizio sociale istituzionalmente competente, alla predisposizione del Patto di corresponsabilità da far sottoscrivere alle parti;
 - c) collaborare con il Servizio sociale istituzionalmente competente al monitoraggio dell'intervento di Solidarietà familiare all'interno del più complessivo Progetto Quadro, insieme al gruppo di lavoro che gestisce tale Progetto e alla famiglia solidale.

ART. 9

Diritti e doveri della famiglia d'origine nei progetti di Affidamento e Solidarietà familiare

1. Con riferimento all'Affidamento familiare, alla famiglia d'origine spettano i seguenti diritti:

- a) conoscere le finalità generali dell’Affidamento familiare, le informazioni essenziali relative agli affidatari, oltre che, laddove ritenuto opportuno dagli obiettivi del Progetto Quadro, fare conoscenza degli affidatari;
 - b) concorrere alla predisposizione del PEI, ove possibile, se previsto dal Progetto Quadro;
 - c) essere coinvolti nel monitoraggio periodico dell’andamento del Progetto Quadro, in relazione agli obiettivi previsti nel Progetto stesso e nel PEI, ove possibile;
 - d) mantenere significativi rapporti con il minore di età se previsto nel Progetto Quadro per conseguirne gli obiettivi, ogniqualvolta sia possibile;
 - e) usufruire del sostegno e degli interventi del Servizio sociale istituzionalmente competente e di altri servizi specialistici, volti all’obiettivo del recupero di una sufficiente capacità di cura e protezione del minore di età;
 - f) se nel pieno della responsabilità genitoriale e comunque nel rispetto degli obiettivi del Progetto Quadro, assumere le decisioni di carattere non quotidiano, quali la scelta dell’indirizzo scolastico e la conseguente iscrizione, la scelta relativamente ad eventuali trattamenti chirurgico-sanitari programmabili, l’autorizzazione alla somministrazione delle vaccinazioni facoltative, la scelta relativa all’educazione religiosa;
2. Con riferimento alla Solidarietà familiare, alla famiglia d’origine spettano i seguenti diritti:
- a) conoscere le finalità generali della Solidarietà familiare e le informazioni essenziali relative ai soggetti solidali;
 - b) collaborare alla predisposizione e attuazione del Progetto Quadro e del Patto di corresponsabilità, nonché partecipare al monitoraggio delle attività;
3. Alla famiglia d’origine competono i seguenti doveri:
- a) rispettare gli accordi, in caso di Affidamento familiare consensuale e le eventuali prescrizioni dettate dall’Autorità Giudiziaria, in caso di Affidamento familiare giudiziale;
 - b) realizzare il programma stabilito con il gruppo di lavoro che gestisce il Progetto Quadro per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio che hanno determinato l’Affidamento familiare e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
 - c) rispettare gli accordi di cui al Patto di corresponsabilità sottoscritto, relativo al Progetto di Solidarietà familiare di cui sono destinatari;
 - d) contribuire, in caso di Affidamento familiare, in base alle proprie possibilità, alle spese di mantenimento come descritte nel Progetto Quadro e di conseguenza impegnandosi per iscritto al relativo versamento;
 - e) rispettare la privacy e la riservatezza dei soggetti affidatari o solidali.

ART. 10

Prerogative e impegni dei soggetti affidatari, ospitali e solidali

1. Agli affidatari sono assicurate le seguenti prerogative:

- a) essere informati della situazione del minore di età che accoglieranno e del Progetto Quadro che lo riguarda;
- b) concorrere alla predisposizione del PEI;
- c) usufruire del sostegno psico-socio-educativo, individuale e gruppale, messo a disposizione dal CASF;

- d) partecipare al monitoraggio del Progetto Quadro, con gli altri soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro;
- e) mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto dei Servizi sociali e socio sanitari istituzionalmente competenti, per le procedure istituzionali e/o burocratiche;
- f) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
- g) ricevere un contributo economico mensile se dovuto e secondo quanto previsto dal successivo art. 11;
- h) nel caso di Affidamento familiare giudiziale, l'affidatario può, ottenere, ove disposto dall'Autorità giudiziaria, l'erogazione temporanea degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore, ai sensi dell'art. 80, co. 1, L. 184/1983;
- i) ai sensi dell'art. 80, co. 2, L. 184/1983, le disposizioni di cui all'art. 12 T.U. Imposte sui redditi, approvato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle detrazioni per carichi di famiglia, si applicano anche agli affidatari di cui alla precedente lettera h);
- l) agli affidatari si estendono, ai sensi dell'art. 80, co. 3, L. 184/1983 e secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal relativo Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici;
- m) se si tratta di un Affidamento familiare di un bambino con handicap in situazione di gravità accertata e laddove entrambi gli affidatari lavorino, gli stessi possono usufruire dei diritti previsti dall'art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli affidatari si assumono i seguenti impegni:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore di età affidato assumendosene le relative spese, nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del genitore per i quali non vi sia stata pronuncia di decadenza o sospensione ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, ovvero del tutore e delle indicazioni previste dal Progetto Quadro;
- b) mantenere, laddove possibile, in collaborazione con gli operatori del Servizio sociale istituzionalmente competente, significativi rapporti con i genitori e/o la famiglia d'origine del minore di età, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi sociali istituzionalmente competenti e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- c) collaborare con il CASF e il Servizio sociale istituzionalmente competente sia nella costruzione del PEI che nel monitoraggio del complessivo Progetto Quadro;
- d) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore di età in Affidamento familiare, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita;
- e) attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore di età, dandone immediata comunicazione al Servizio sociale istituzionalmente competente ed ai genitori o al genitore se nel pieno della responsabilità genitoriale, ovvero al tutore;
- f) assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore di età in Affidamento familiare e della sua famiglia.

3. Ai soggetti ospitali e solidali viene garantito di:

- a) contribuire alla predisposizione e attuazione del Patto di Accoglienza per i neo-maggiorescienze e del Patto di corresponsabilità per il minore di età accolto in Solidarietà familiare, in collaborazione con il Servizio sociale istituzionalmente competente;
- b) partecipare ai monitoraggi dei suddetti Patti;

- c) usufruire del sostegno socio-educativo e formativo individuale e grupale messo a disposizione dal CASF;
 - d) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy.
4. I soggetti ospitali e solidali sono tenuti a:
- a) rispettare gli accordi sottoscritti nel Patto di Accoglienza e del Patto di corresponsabilità;
 - b) assicurare la massima riservatezza circa la situazione del neo-maggiorenne accolto in Ospitalità familiare o del minore di età accolto in Solidarietà familiare.

ART. 11

Contributi economici per l’Affidamento familiare

I contributi economici per l’Affidamento familiare si articolano come segue.

1. Affidamento etero-familiare:

La famiglia affidataria etero-familiare che accoglie un minore di età ha diritto di ricevere, salvo espressa rinuncia, un contributo quantificato su base mensile, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, per il mantenimento, educazione, istruzione e gestione complessiva della vita quotidiana del minore di età, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro. Il contributo economico erogato viene diminuito dell’importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di età in Affidamento familiare, di cui l’affidatario detenga la disponibilità.

L’Amministrazione Comunale riconosce altresì il valore sociale della disponibilità delle famiglie in forma indiretta attraverso:

- a) l’accesso gratuito a servizi a richiesta individuale gestiti dall’Amministrazione comunale stessa come gli asili nido e le scuole dell’infanzia;
- b) l’esenzione dalle spese relative alle tariffe per i servizi di mensa e trasporto scolastico erogati dall’Amministrazione Comunale.

Per i minori di età in Affidamento etero-familiare in famiglia affidataria residente in altri Comuni si fa riferimento al diritto del minore di età in Affidamento familiare ad avere un Isee 0.

1.1. Affidamento etero-familiare residenziale:

Il contributo economico viene erogato, per ciascun minore di età in Affidamento etero-familiare residenziale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regione del Veneto 17 dicembre 1984, n. 8, art. 2, comma 7, e sulla base dei seguenti criteri:

- a) l’importo economico, quantificato su base mensile, viene stabilito, di anno in anno, dal Responsabile/Dirigente dei servizi sociali, in riferimento all’importo della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti;
- b) per i minori di età che frequentano la scuola media superiore con certificato di iscrizione/frequenza viene erogata una integrazione per i 9 mesi scolastici pari a €. 106,26= mensili da riadeguare annualmente, a cura del Responsabile/Dirigente dei servizi sociali, secondo l’indice Istat;
- c) per i minori di età con disabilità certificata *ex art. 3 legge 104/1992* (al netto di eventuali indennità percepite), il contributo economico, quantificato su base mensile, viene raddoppiato, nella misura in cui la Regione del Veneto riconosca la relativa copertura finanziaria;

1.2. Affidamento etero-familiare parziale: per ciascun minore di età in Affidamento etero-familiare parziale che preveda una permanenza media del minore dalle due alle quattro notti settimanali, il contributo economico, quantificato su base mensile, viene stabilito, di anno in anno, dal

Responsabile/Dirigente dei servizi sociali, in riferimento al 50% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti.

1.3. Affidamento etero-familiare diurno: per ciascun minore di età in Affidamento etero-familiare diurno il contributo economico, quantificato su base mensile, è il seguente:

- affidamento della durata di almeno 15 ore settimanali: € 154,50.=;
- affidamento della durata di almeno 25 ore settimanali: € 257,50.=;
- affidamento della durata di almeno 40 ore settimanali: € 412,00.=.

L'importo viene adeguato annualmente, a cura del Responsabile/Dirigente dei servizi sociali secondo l'indice ISTAT.

2. Affidamento intra-familiare

Per l'Affidamento intra-familiare disposto dall'Amministrazione Comunale come da art. 5, non è previsto contributo economico.

Tuttavia, laddove il parente entro il IV° grado del minore di età versi in condizioni economiche precarie, potrà richiedere, su presentazione di idonea certificazione ISEE, un contributo al mantenimento del minore di età come da seguente tabella:

| Reddito ISEE annuo nucleo familiare | Ammontare del contributo |
|--|--|
| ISEE inferiore ai 12.000 euro | Intero importo pari al contributo previsto per gli affidi etero-familiari residenziali |
| ISEE compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00 | Importo decurtato del 20% |
| ISEE compreso tra i 20.001,00 a 29.000,00 | Importo decurtato del 50% |

3. Qualora ricorrano esigenze di spese, preventivamente concordate con il Servizio sociale istituzionalmente competente per il Progetto Quadro, eccezionali per importo e quindi non sostenibili con il contributo mensile già erogato, l'affidatario può chiedere l'erogazione di un contributo economico tra quelli previsti dall'Amministrazione Comunale per i minori. Contributo il cui importo verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze imprevedute ed imprevedibili del minore di età e alla verifica di come tali spese incidano gravemente sulla condizione economica della famiglia affidataria, pertanto dovranno essere successivamente documentate.

Prima di attivare il contributo economico ordinario andrà valutato se i genitori del minore di età o il minore di età stesso attraverso il suo patrimonio personale, possano far fronte in tutto o in parte alle spese eccezionali che si presentano. In tal caso il Servizio sociale istituzionalmente competente valuta l'opportunità e stabilisce l'entità e le modalità di compartecipazione alla spesa.

ART. 12 **Assicurazione**

L'Amministrazione Comunale garantisce una polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali il minore di età sia vittima o che lo stesso arrechi a terzi nel corso dell'Affidamento familiare o della Solidarietà familiare.

ART. 13

Residenza, assistenza sanitaria e viaggi all'estero

Rispetto all'Affidamento familiare:

a) la residenza del minore d'età resta normalmente presso la famiglia d'origine.

In alcune situazioni particolari, il Servizio sociale istituzionalmente competente valuta, dandone adeguata motivazione, l'opportunità di trasferire la residenza nel luogo ove il minore di età vive con gli affidatari. In tal caso i genitori o il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, ovvero il tutore, predispone il cambio di residenza.

In ogni caso il minore di età, anche senza residenza presso il luogo dove vive, ha diritto ad accedere ai servizi territoriali come la scuola e la sanità, attraverso la documentazione rilasciata dal Servizio sociale istituzionalmente competente che ha disposto l'Affidamento familiare;

b) se un minore di età viene affidato ad affidatari residenti nella sua stessa Azienda Ulss rimane valido il suo tesserino sanitario; se l'Azienda Ulss è diversa, al minore di età sarà rilasciato, sulla base dei documenti attestanti l'Affidamento familiare, un tesserino sanitario rinnovabile annualmente in quanto domicilio stabile;

c) la richiesta per ottenere la Carta d'Identità o il Passaporto validi per l'espatrio per un minore di età in Affidamento familiare deve essere firmata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3, legge 1185 del 1967, o dal tutore. Se manca detto consenso necessita ricorrere all'autorizzazione del Giudice Tutelare.

ART. 14

Conclusione dell'Affidamento, dell'Ospitalità e della Solidarietà familiare

1. L'Affidamento, l'Ospitalità e la Solidarietà familiare si concludono al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione e/o al sopraggiungere dei tempi previsti nel Progetto Quadro, per l'Affidamento o la Solidarietà familiare, o nel Progetto di conseguimento dell'autonomia e/o di sgancio per la Solidarietà familiare, sempre e nell'interesse preminente del minore di età o del neo-maggiorenne.

2. Nel prevedere la conclusione dell'Affidamento familiare, il Progetto Quadro deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, oppure l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia che si predispone per il minore di età, sempre nel rispetto dei legami affettivi instaurati nel corso dell'Affidamento familiare che si conclude.

3. L'Affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore di età. In questo caso il minore di età, i soggetti affidatari e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate.

ART. 15

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione o, in caso di immediata eseguibilità, dalla data di approvazione della citata delibera.